

CCLXVIII.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Annunzio della morte di S. E. il cavaliere Ruggiero Settimo Presidente del Senato del Regno — Approvazione delle proposte dell'Ufficio di presidenza per gli onori funebri da rendersi al medesimo — Relazione dei titoli dei signori Senatori duca Della Verdura e Gravina — Discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tuoliere di Puglia — Discorso del Ministro di Agricoltura e Commercio — Presentazione del resoconto del prestito dei 500 milioni, non che del risultato dello spoglio delle Commissioni sugli assegni di aspettativa e sui cumuli — Istanza del Senatore Di Revel per la stampa di questi documenti — Chiusura della discussione generale del mentovato progetto — Approvazione dell'art. 1 — Art. 2 — Parlano sul medesimo i Senatori Impertali, Gallotti, Vigliani, (relatore) Lausi, Scialoja, il Ministro d'Agricoltura e Commercio, e il Ministro delle Finanze — Sono approvati gli articoli 3 e 4 — Art. 4 — Proposta del Ministro delle Finanze — Risposta del Relatore — Replica del Ministro di Finanze — Considerazioni del Senatore Arnulfo (membro dell'Ufficio Centrale contro la proposta — Presentazione di tre progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri d'Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione pubblica, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Si dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3260. Sola-Vaggione Giuseppe da Carmagnola, già luogotenente aiutante maggiore della Guardia Nazionale di Torino, col corredo di parecchi documenti constatanti i servizi da lui prestati nell'armata e nella milizia nazionale e le infermità contratte per causa di servizio, e quali lo reano inabile a continuarlo, domanda di essere provveduto di una congrua pensione di riposo o di altro equivalente compenso.

I Senatori Vincenzo Roncalli, Della Bruca, Genoio, Capone, Strongoli, Laconi, quali per affari di famiglia, quali per ragione di salute domandano un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Fa nno omaggio al Senato.

Il prefetto di Cagliari, di alcune copie degli Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione 1862.

Il deputato Petitti, di N. 10 copie d'un suo scritto avente per titolo: *L'ordinamento dell'Esercito italiano esposto col bilancio per 1863. Esame delle osservazioni di S. E. il Generale Fanti.*

Il presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli, del Tomo X degli atti dell'Istituto medesimo.

Il cavaliere avvocato Antonio De Candia di due esemplari de' suoi *Commenti alla legge 30 ottobre 1859 sul Contenzioso amministrativo.*

Il Direttore della Banca Nazionale di Toscana di numero 150 copie d'un *Rapporto della Commissione incaricata di esaminare e riferire sulla fusione della Banca Toscana con quella di Torino per costituire una sola Banca Italiana.*

Il professore signor Angelo Vegni di N. 200 esemplari d'un discorso da esso letto per l'inaugurazione del R. Istituto tecnico fiorentino.

Il Sindaco di Torino, d'alcune copie del *Riassunto statistico del Movimento professionale ed industriale avvenuto in Torino nel quadriennio dal 1858 al 1861 e d'una sua Relazione fatta al Consiglio Comunale all'aprirsi della sessione ordinaria del 1863.*

Dall'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio dei ministri ho ricevuto questa mane una lettera di cui darò lettura al Senato.

« Eccellenza,

« Un telegramma del nostro Console residente in Malta, ha recato l'infausta notizia della morte di S. E. Ruggiero Settimo, Presidente del Senato italiano e cavaliere dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, avvenuta colà il 2 corrente alle ore 4 1/2 pomeridiane.

Il sottoscritto adempie al doloroso ufficio di darne partecipazione all'Eccellenza vostra, notificandole in pari tempo che il Governo di S. M. ha tosto ordinato che la pirocorvetta *Malfattano* si rechi a Malta per ivi imbarcare, previi gli opportuni concerti col predetto Console, la salma dell'illustre defunto, onde trasportarla a Palermo coi dovuti onori. Il Governo ha già avuto annunzio che in Palermo saranno resi cospicui onori funerali al defunto che ai tanti servizi alla patria aggiunse il lustro di occupare l'eminente posto di Presidente del primo Corpo dello Stato. »

« Il sottoscritto, esprimendo il profondo suo cordoglio pel luttuoso avvenimento, si reca ad onore di porgere all'E. V. i sensi della sua più alta considerazione.

« Il Presidente del Consiglio
« M. Minghetti. »

Signori Senatori,

La vita del nostro illustre Presidente (che nacque nel 1778) è scritta nelle pagine della storia nostra, e superfluo sarebbe ora il richiamare la serie dei fatti che la compongono a voi, o Signori, che l'avete seguita con amore e rintracciata con sollecitudine, a voi, che compresi da giusto e profondo cordoglio avete già misurato dalla qualità dei meriti dell'estinto l'estensione della perdita che ha fatto l'Italia e che il Senato più d'ogni altro risente.

Il nome di Ruggiero Settimo scritto nell'albo dei Senatori, la designazione di lui a Presidente di questa Camera fatta con tanto applauso della Corona, tornarono ad insigne ornamento dell'ordine nostro, anzi dell'intero Parlamento italiano. Ad esso possiamo con intima compiacenza volgere lo sguardo, dirizzare l'attenzione come ad un vanto che ci invidieranno le età future.

Ed il venerando vecchio aveva sentito nell'anima la significazione d'onore che dalla Maestà del Re, interprete del voto pubblico, venivagli conferita.

« Sarei stato lietissimo » egli a me scriveva da Malta « nel marzo del 1861 « se la età senile e le malattie e mi avessero permesso recarmi subito costì e per de- e voto omaggio di gratitudine verso la Maestà Sua, e e per darmi l'onore di partecipare alle importanti de- e liberazioni della nobile assemblea nella quale con- e corre tanto senno e lustro d'Italia nostra, » e mi commetteva di esprimere i suoi sentimenti di gratitu- e dine e di stima presso tutti i signori del Senato. »

Pur troppo siffatti impedimenti al desiderio di Ruggiero Settimo di recarsi tra noi, anziché scemare, si accrebbero, e quindi non ci fu dato contemplare la sua presenza, ascoltare la sua voce in quest' recinto ed in questa città, d'onde pigliò le mosse il genio armigero che volle, seppè, e poté aspirare all'alta impresa della indipendenza italiana.

Ma se spenta è la vita di Ruggiero Settimo non si è dileguata nè si dilagherà la memoria delle sue gesta e delle sue virtù. Reggente del Regno e Presidente del Governo di Sicilia, egli si mostrò più splendidamente che mai quale era stato durante tutto il corso della sua vita pubblica, integerrimo, savio e valoroso, e, come scrisse un suo chiaro compatriota, che ben lo conobbe, *la sua fronte serena non fu turbata giammai da un pensiero ambizioso* (1).

Fu detto con molto senno che ciò che forma il potere è la relazione che passa tra gli avvenimenti ed il carattere degli uomini. Ed appunto i casi di Sicilia si riantravano coll'indole di Ruggiero Settimo; schiettissimo patriottismo; tradizioni comuni; desiderio di liberali istituzioni a beneficio del popolo, a decoro del Regno. Il Presidente del Governo era l'espressione elevata e veridica dell'opinione universale; era l'uomo della nazione.

E tale si mantenne e come tale fu rimunerato dal Parlamento siciliano, il quale a seguito dello Statuto fondamentale di quel regno, nel momento istesso in cui nel 10 luglio 1848 proclamava Re dei Siciliani Alberto Amedeo di Savoia, attribuiva specialissimi onori a Ruggiero Settimo.

A lui venne dopo dal Parlamento medesimo decretato il titolo che suona superiore ad ogni altro tra liberi cittadini, quello di *Padre della patria*.

Quando poi giunsero i tempi difficili e pericolosi, Ruggiero Settimo sempre eguale a se stesso dopo di avere resistito con ogni sforzo possibile alla prepotente fortuna, non mai cessò di mostrarsi più pensoso d'altrui che di se stesso.

Erano costretti a lasciar l'isola i promotori del moto nazionale, tra i quali alcuni, che ora ci è dato di salutare come colleghi; esuli egregi partivano portando con se inconcussa la fede nei destini d'Italia, e la devozione alla patria. Fra le agitazioni ed i pericoli, Ruggiero Settimo, qual capitano che nel naufragio cede alla tempesta ma colà dignità del dovere, ambi l'onore di essere l'ultimo ad abbandonare la Sicilia.

Silpho egli dall'isola il 25 d'aprile 1849 per riparare a Malta d'onde più non uscì, ma dove gli fu dato l'applaudire ancora e l'associarsi col cuore al risorgimento italiano avvenuto dieci anni dopo.

Si ripeteranno, come ho detto, dalla storia le lodi di Ruggiero Settimo considerate come military e come au-

(1) Giuseppe La Farina — La rivoluzione siciliana nel 1848-1849, Storia documentata parte I. ma, pag. 240.

ministratore. Noi guardando al luogo in cui siamo raccolti, ci soffermeremo ora sul profondo amore che lo scaldava alla patria, e sul progio della sua sapienza civile; di quella sapienza che è propria singolarmente dell'uomo di Stato, e per dirla con stile classico parlando d'un personaggio di virtù antica

*Animus
Rerumque prudens, et secundis
Temporibus dubiisque rectus (1)*

Così Ruggiero Settimo ferreo ne' principii religiosi morali e politici, sprezzatore dei pericoli, devoto senza limiti alla patria, sarà sempre per noi una gloria, un ammaestramento, un esempio (*Bravo, Bravo!*)

In seguito al triste avvenimento di cui ho dovuto far partecipe il Senato, l'Ufficio di Presidenza si fa a proporre al Senato istesso alcune risoluzioni che tendono a stabilire quali siano gli onori da rendersi alla memoria dell'illustre nostro Presidente.

L'Ufficio di Presidenza propone al Senato le tre seguenti risoluzioni:

Che per il corso di nove sedute si pongano grangie al banco della presidenza ed alla bandiera, che si faccia celebrare un solenne ufficio funebre nella basilica magistrale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; che dall'Ufficio della Presidenza venga destinata una deputazione di Senatori, che possano trovarsi in Palermo, per rappresentare il Senato ai solenni funerali che si celebreranno in quella città per il cavaliere Ruggiero Settimo, con facoltà alla stessa deputazione di aggiungersi quegli altri Senatori che si trovassero pure in Palermo o che volessero recarvisi a tal uopo.

Su queste tre proposte, se non ci è osservazione in contrario, provocherà il voto del Senato.

Chi le approva si alzi.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Lauzi per la relazione sui titoli dell'onorevole signor Senatore Duca Della Verdura.

Senatore Lauzi. Con decreto 16 novembre 1862 il signor Duca Della Verdura fu nominato Senatore del Regno.

L'Ufficio primo incaricato di esaminare i titoli del nuovo Senatore, ha potuto accertare che essendo egli nato il 16 luglio del 1816 conta l'età di 46 anni, e che paga d'imposte dirette da oltre tre anni una somma superiore a quella stabilita dallo Statuto, per cui rientra nella categoria 21 dell'articolo 33 dello Statuto, nella quale ha la Corona il diritto di scegliere i Senatori.

Per queste ragioni a nome del primo Ufficio io ho l'onore di proporre al Senato di approvarne la nomina.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Vacca per riferire intorno alla verifica dei titoli dell'onorevole Senatore Gravina.

Senatore Vacca. Per quest'elezione del signor Gravina da Catania a Senatore del Regno, i documenti esaminati dal quinto Ufficio hanno pienamente giustificato i requisiti voluti dallo Statuto, l'età ed il censo.

Era sorto solo il dubbio del pagamento per un triennio del tributo fondiario richiesto a termini della categoria 21 dell'art. 33.

Se non che il dubbio essendo svanito in seguito ai documenti che pienamente attestano il pagamento del censo per il triennio, io, a nome del quinto Ufficio ho l'onore di proporvi la convalidazione della sua nomina a Senatore.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AFFRANCAMENTO DELLE TERRE
DEL TAVOLIÈRE DI PUGLIA.
(V. Atti del Senato N. 229.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Se il Senato lo crede si potrà prescindere dalla lettura preliminare degli articoli di questo progetto.

Non essendovi osservazioni in contrario dichiaro aperta la discussione generale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Nella assenza del mio collega il Ministro delle Finanze, trattenuto nell'altra Camera del Parlamento, mi permetto di dire io alcuna cosa sopra quest'importante progetto di legge da lui presentato come riguardante l'affrancamento di un cespite finanziario.

Signori, il Tavoliere di Puglia, è un argomento così discusso, così maturo, apparecchiato da così lunga espressione dell'opinione pubblica, che io ho ragione di sperare che il Senato facilmente prenderà sopra di esso le sue risoluzioni e facilmente verrà alla votazione del progetto proposto.

Ma appunto perchè l'argomento è stato tanto discusso, e così lungamente apparecchiato, io temo che se troppo rapidamente si procedesse a qualche conclusione, coloro che ci sono molto interessati non avessero a dubitare o che non si fosse tenuto conto di tutti i precedenti o non si fosse avuto riguardo alle obiezioni, che sebbene attenuate dalla forza del tempo e delle

(1) Horat. Carm., Lib. 4, Ode 9.

confutazioni, pure nell'animo di molti non sono del tutto cadute.

Riguardo dunque quasi come dovere il celeremente toccare la storia di questo argomento e ricordare le principali obiezioni che si fanno all'affrancamento del Tavoliere.

Di che si tratta, o Signori?

Una vasta pianura è nel centro del territorio italiano, una pianura, che dopo quella bellissima e ricchissima del Po, è forse la più bella che sia in Italia, il così detto *Tavoliere di Puglia*, la cui estensione oltrepassa i cento chilometri di lunghezza, e raggiunge quasi i cinquanta in larghezza. Quella pianura, irrigata da molti fiumi, circondata da magnifiche catene di monti, piena di prodotti di ogni genere, a considerarla attentamente non mostra punto dopo tanto decorso di tempo, dopo tanti sforzi dell'industria umana, quella prosperità che le felici condizioni del suolo parrebbero promettere: anzi manca pur troppo quella desiderata prosperità, e molte penose riflessioni si risvegliano nell'animo dei riguardanti.

Naturalmente quindi ciascuno domanda la ragione di quella trista posizione, e si ode rispondere, che quella pianura è sotto una legislazione eccezionale che le leggi che regolano le proprietà di quella contrada non sono le medesime che regolano le proprietà del resto del Regno, che la gran massa dei possessori di quelle terre non hanno il dominio assoluto delle loro terre, che sono quasi tutti censuarii e si direbbe quasi *tributari* di un padrone comune che sovrasta a tutti, che tiene quelle terre quasi non nell'interesse proprio, ma in un interesse esterno, in un interesse fiscale.

Questo è il primo carattere eccezionale, la prima eccezionale condizione che si scopre in quelle proprietà; una divisione assoluta e generale tra il dominio vero delle terre, ed il possesso ed uso effettivo delle medesime.

È vero che nella legislazione delle provincie napoletane questa divisione è ammessa, poichè è ammessa l'*enfiteusi*, ma è pur vero, che in nessuna parte di quel territorio si vede in proporzioni così gigantesche espressa la divisione della proprietà nei suoi più intimi e vitali elementi.

E pure, quando si guardi poi da vicino, si vede che ci è anche di peggio cioè, che anche questo dominio così diviso non esprime l'intero uso della proprietà, ossia che neppure così precariamente l'uso della proprietà è affidato tutto intero ai censuari; i censuari non somigliano neppure ai censuari comuni, non hanno la facoltà di usare intieramente della terra che posseggono.

Essi hanno dei limiti, delle condizioni: possono usare del terreno in certe maniere, non in certe altre, possono dissodare in certe piccole proporzioni, non dissodare il resto.

Infine si vede e si comprende che una vecchia legislazione non solo coi suoi vincoli presenti, ma anche

colle sue ricordanze funeste, colle sue funeste tradizioni pesa sopra quel territorio e lo spossa e l'opprime, sì che una quantità di pregiudizi prevale per tutto, ed una quantità di vincoli, che forse non stanno scritti nella legge, sono nelle menti e nelle abitudini di quelle popolazioni.

Quella legislazione ha avute molte vicende. Il Tavoliere e le sue leggi hanno una storia, una complicata storia; il Tavoliere ha avuto un tempo direi quasi la sua *carta*, cioè la famosa prammatica della metà del secolo XV di Alfonso I d'Aragona, il quale ebbe la prima volta a regolare e costituire la proprietà del Tavoliere di Puglia.

Coloro che si sono occupati di queste ricerche hanno descritto minutamente tutte le fasi del Tavoliere fino alla fine del secolo passato. Ci è tutto in questa storia, ci sono de' pessimi fatti, ce ne sono degli ottimi; grandi uomini di Stato, illustri principi, scrittori, pensatori egregi hanno in molte maniere lasciata la loro memoria nella storia e nelle vicende del Tavoliere.

Mille prove sono state fatte per migliorarne le condizioni: si è anche tentata la colonizzazione di quei terreni e appariscono ancora adesso alcuni saggi di piccole colonie. Si sono spesso fatte largizioni grandissime per sollevare il così detto ceto dei censuari, si è provveduto spesso con leggi e regolamenti molto discussi e molto meditati.

Ebbene, o Signori, tutti gli sforzi fatti, tutte le prove di buona volontà sono riuscite sterili e vane.

Il Tavoliere in certi momenti ha avuto una certa apparenza di prosperità, e ci sono stati certi momenti nei quali il numero del bestiame pascolante è arrivato a tre milioni di capi e la rendita ha passato il mezzo milione di ducati.

Ma tutto questo era di poca durata: dopo una breve apparenza di progresso e di prosperità si ricadeva in miseria anche maggiore.

Perchè mai tanti sforzi, tanti tentativi sono andati senza effetto? Perchè per quante variazioni si siano fatte, non si è voluto mai rivenire da quella cotale legislazione eccezionale che anche oggi noi troviamo innanzi ai nostri occhi.

Or noi, a questo momento, invece di affaticarci come tutti quelli che si sono affaticati prima di noi a rivolgere da un lato o dall'altro le vecchie forme, noi a questo momento abbiamo un concetto affatto diverso, noi ci arrestiamo in faccia alle tristi conseguenze del passato e dimandiamo: ma perchè questa legislazione eccezionale deve ancora durare? ma perchè il Tavoliere non ha ad essere nelle medesime condizioni di tutto il resto del Regno? ma perchè non si deve venire finalmente ad una soluzione finale, ad una soluzione terminativa? La risposta è nel progetto di legge che presentiamo.

Se finora tanti tentativi non sono riusciti allo scopo, ciò è stato perchè non si è avuto il coraggio di andare ad una soluzione definitiva. Ebbene: è questa appunto

a cui ora ci risolviamo: è questa appunto che contiene il progetto.

Che si vuole oggi da noi? come si intende risolvere la vecchia questione? Si vuole, rispondiamo, la liberazione assoluta e definitiva del Tavoliere, si vuole, o Signori, uscire dalla legislazione eccezionale, si vuole integrare, e liberare quella proprietà, si vuole arrivare al punto che quella proprietà si riunisca nelle mani di veri proprietari, si vuole che l'uso di questa proprietà sia veramente perfetto, cioè che i vincoli cessino interamente e che scompaia ogni differenza di dominio utile e diretto.

È questo lo scopo del progetto. Appunto perchè veniamo dopo tanti inutili sforzi, il progetto doveva esser radicale e decisivo.

Noi non ci contentiamo di dichiarare la facoltà di integrare la proprietà, la facoltà di riunire i due domini, noi non ci contentiamo di dichiarare la libertà della disodazione, noi veniamo con un atto che a prima vista sembrerà forte, sembrerà arduo, noi veniamo all'integrazione obbligatoria della proprietà del Tavoliere; alla immediata e legale abolizione della qualità di censuario.

Noi vogliamo che con mezzi che assomigliano alla appropriazione d'utilità pubblica, il Tavoliere sia condotto alle condizioni comuni, che quella eccezionale forma, che fa di quella classe di possessori quasi una classe di tributari, scompaia con tutti i suoi precedenti.

La legge vuole, non solo integrare e liberare la proprietà, ma vuole, dirò così, liquidare questo vecchio ceppo del Tavoliere. Tutta quella storia, tutti quegli imbarazzi, tutte quelle conseguenze dell'antico sistema non scompariranno, se non si viene ad un espediente terminativo, il quale faccia da questo momento cominciare un ordine nuovo di cose.

Ecco lo scopo del progetto che abbiamo presentato.

Ciò posto, se non ricordassi quello che ho detto poco fa, cioè, che coloro che hanno nell'animo altre idee, coloro che sono contro la liberazione del Tavoliere, potrebbero dubitare che noi abbiamo ignorato le loro obiezioni, io le trascurerei; ma è ben necessario che io le ricordi rapidamente al Senato affinché la nostra discussione appaia intera ed imparziale.

Coloro, o Signori, che oppugnano la liberazione del Tavoliere, e che in conseguenza non accetterebbero questo progetto di legge, ci dicono, che con questa legge prima di tutto si contraddice la storia, si contraddice tutta una serie di tradizioni.

Questa sola ragione, quantunque non tocchi il merito della questione, è pure per molti vanevissima.

Poichè, essi dicono, per tanto tempo si è fatto così, poichè tanti uomini di Stato hanno voluto così, hanno voluto quest'ordine di cose, ciò significa, che ci è qualche difficoltà, la quale voi non comprendete o non sapete scoprire.

Urtare così questo vecchio edificio, è poco sennò, è poca discrezione.

A questa ragione troppo generica aggiungono: ma voi con questa vostra legge sacrificate una specie di industria ad un'altra, non è permesso far danno ad un'industria per vantaggiarne un'altra; voi vi proponete di aprire una larga via all'agricoltura, è vero, ma voi ucciderete la pastorizia; voi fate un danno immediato a delle intiere provincie, voi preparate la rovina di molti comuni, voi ammiserirete il Tavoliere e le provincie le quali vivono sul Tavoliere.

E qui ho bisogno di spiegare al Senato la forza di questa obiezione.

Nelle provincie meridionali avviene ciò che avviene in tutta Europa, cioè che il bestiame nei mesi estivi si raccolga nei pascoli dei monti per poi diffondersi nei mesi invernali nella pianura. I monti nei quali questi armenti si vanno a rifugiare nei mesi estivi, sono le montagne dell'Abbruzzo; nei mesi invernali e di media stagione si diffondono tutti sul Tavoliere. Ebbene, dicono, quei grossi armenti fanno la ricchezza degli Abruzzi, ma quei grossi armenti non possono vivere negli Abruzzi che alcuni mesi dell'anno; se manca loro il pascolo invernale saranno condannati a morire, perchè mancherà loro il nutrimento per la maggior parte dell'anno.

Molti dei comuni degli Abruzzi non vivono che di questa ricchezza, e il giorno in cui avrete loro distrutta questa risorsa dei pascoli invernali, avrete condannato a morire tutti questi comuni.

Aggiungono: ma voi non raggiungerete lo scopo che vi proponete, voi non riuscirete a fare la prosperità del Tavoliere di cui tanto parete occuparvi.

Il Tavoliere ha certe condizioni antiche, naturali, per le quali non può facilmente risorgere, il Tavoliere non ha acqua, ha aria in parte cattiva, ha certe malattie, certi venti, certe privazioni, per le quali la sua agricoltura ha limiti e impedimenti che non si supereranno se non con grandi sforzi e con moltissimi milioni; quando i moltissimi milioni si potranno spendere, solo allora potrebbe essere possibile e utile il disodamento dei terreni. Voi dunque non riuscirete ad arricchire il Tavoliere, e riuscirete ad ammiserire gli Abruzzi.

Signori, per quanto io possa ricordare, le principali obiezioni sono queste che si fanno alla liberazione del Tavoliere. Ma a queste obiezioni hanno tanti risposto, cominciando dal Palinieri e dal Filangieri fino al Cagnazzi ed al d'Agostini, che veramente io crederci annoiare il Senato se volessi trattare da capo questo argomento. Io credo anzi che la semplice esposizione di tali obiezioni basta a confutarle.

Le risposte sono semplicissime, le risposte stanno nei più comuni canoni di economia pubblica e di amministrazione. Pretendere che la legislazione del paese, oltre il regolare le relazioni giuridiche della proprietà e dei proprietari, si faccia dotta di economia e maestra e guida ai particolari interessi, e venga a regolare il

cammino dell'industria è cosa oramai che nessuno vuole e nessuno accetta.

Or questo appunto si pretenderebbe, ed è chiaro che a voler mantenere l'attuale legislazione del Tavoliere non si potrebbe a meno di accettare una massima oggi respinta e riprovata da tutti gli economisti e da tutti gli uomini di Stato. La legislazione non deve mai entrare nella valutazione degli interessi privati, nel senso di volerne reggere l'andamento, di voler regolare l'equilibrio dell'industria tra di loro, di voler sapere quale debba prevalere all'altra, ed in che maniera debbano stare insieme.

Tutto questo è calcolo che deve essere lasciato al giudizio ed all'interesse privato: ciascun'industria ha le sue esigenze e le sue condizioni e ciascun'industria si mette in relazione colle altre industrie a seconda delle diverse condizioni del paese, e le soverchia, o ne è superata secondo l'andamento naturale delle cose.

Se i mali del Tavoliere sono stati grandi non sono nati che da quest'errore, cioè che si è preteso di regolare la pastorizia rispetto all'agricoltura e questa rispetto a quella.

Ma qui io debbo dire al Senato che non credo che in principio sia stato veramente il concetto di regolare l'industria della pastorizia e della agricoltura che abbia presieduto all'ordinamento del Tavoliere.

È accaduto quanto avvenne nelle dogane: dapprima si posero delle gravissime tasse che servivano ad uno scopo veramente fiscale. Quando all'ombra di queste tasse nacquero infiniti interessi fittizii, dei quali si sono fatto scudo, hanno cominciato a benedire a quelle tasse, e se qualcuno ha pensato a toccarle, hanno cominciato a gridar contro, ed a dire che ci era bisogno di quelle e che esse costituivano un'utile protezione.

Allora dalla quistione meramente fiscale si è passato ad una quistione economica, e quella che non era che opera fiscale, è diventata nella mente degli uomini opera sapiente e direttiva dell'industria d'un paese.

A capo di tempo si è dovuto ritornare al primo concetto, si è dovuto diminuire la tariffa, riconoscere che la protezione dell'industria non poteva e non doveva essere lo scopo della tariffa.

Il Tavoliere in origine era stato oggetto di mera speculazione fiscale. Direi anzi che la stessa famosa prammatica di Alfonso I, non ebbe in generale che uno scopo finanziario: egli volle costituire una grande, una magnifica privativa, cosa che entrava nelle idee di quei tempi: egli volle usare i pascoli che ci erano e ne volle raccogliere quanto più poté dai comuni e dai privati, e per via di contrattazioni, costituire un immenso pascolo in cui scendessero gli armenti a pasturare.

Chi legge quelle storie arriva a certe conclusioni curiose, arriva cioè a vedere la proibizione della vendita degli armenti, fino al punto che il proprietario degli armenti non li poteva vendere, perchè essi dovevano pascolare sul Tavoliere. Il mezzo era diventato

il fine; si voleva che non mancassero gli armenti da tassare, quindi violenze e vessazioni senza fine.

Questa non era che mira fiscale, ma quando il Governo, che si era molto impegnato in quella via, vide nascere tante difficoltà, è naturale che cercò dei compensi, ed allora cominciò ad usare generosità, a dare privilegi ed esenzioni ai così detti *locati*. Le quali agevolazioni erano nella mente del Governo come delle piccole medicine ai grandi mali che esso medesimo aveva cagionati.

Il Governo aveva messo quei possessori in una posizione coattiva ed eccezionale, aveva quindi bisogno di mitigare la durezza delle conseguenze; ma tutto questo faceva senza mai uscire del primo concetto, che era quello di avere i pascoli esclusivi e forzati. Ci è voluto molto tempo per arrivare a dire, che la legislazione del Tavoliere serviva alla protezione della pastorizia. Allora a coloro che cominciavano ad agitarsi e a volere scuotere in qualche maniera quel giogo, si disse voi v'ingannate: voi credete che siano delle misure fiscali, ma questi sono canoni di sapienza economica applicati alla contrada del Tavoliere.

Ecco come nacque tutta quella discussione la quale in questi ultimi tempi eccitò tanta polemica e tanta curiosità. Da un lato si sosteneva che non dovesse toccarsi a quell'ordine di cose, dall'altro si diceva che era un ordine di cose fittizio e fallace che bisognava distruggere.

E di fatto gli intoppi che troviamo adesso, le opposizioni che ci fanno gli avversari del progetto non sono che questi; sono l'espressione delle cattive conseguenze dell'antico fatto, sono l'espressione dei fittizi interessi creati all'ombra di queste disposizioni. È accaduto, ripeto, quello che è accaduto nelle industrie quando sono state protette dalle tariffe. Si è trovata una quantità di interessi che bisognava rispettare. Ma coloro che si dolgono adesso dei danni che soffrirebbe a loro avviso la pastorizia, non debbono dolersi della disposizione che si prende oggi, sibbene delle disposizioni prese allora, le quali partoriscono ora queste conseguenze, ossia hanno messo l'industria del paese in una posizione falsa dalla quale è necessario oggi ritrarla.

Ma diranno: dunque usate quelle cautele che si usano dai prudenti finanziari in questi casi: cioè non si esce di botto da una posizione falsa, quando quegli interessi ne resterebbero offesi.

Ecco la terza obiezione: Voi fate troppo, dicono, voi andate troppo in là. Carezzate questi interessi; risparmiateli per quanto potete e non cagionate nuovi danni e dolori.

La risposta anche a questa obiezione sta nelle prime parole che ho avuto l'onore di pronunciare dinanzi al Senato, cioè il male è così vecchio, è così incangrenito, che se non abbiamo il coraggio di toglierlo davvero, non lo faremo mai più. Non è questione di piccoli interessi, messi all'ombra di certe disposizioni, le quali leggermente modificate, finiranno col cadere,

quando l'interesse fittizio cade; qui è un insieme di cose quasi tutto falso; è un insieme di cose il quale non si scuote, se il colpo non è sufficiente per scuoterlo. Bisogna che in quelle contrade vivano le norme comuni d'industria e di legge, e perchè queste norme comuni vivano, qualunque transazione riesce inetta. Si può al più dire semplicemente che è aperta la facoltà all'integramento del dominio utile col diretto cioè all'affrancazione che è di conseguenza voluta dal divieto del dissodamento. Ma ciò non basta, ciò non rimedierebbe al male. La condizione di quelle terre adesso è così complicata, la condizione dei censuari è talmente diversa per i mezzi, per le fortune, per le abitudini, che se si lasciasse una semplice facoltà di rivenire dall'antico non so ne riceverebbe che dopo lunghissimo tempo. I più ricchi ne profitterebbero subito; le migliori terre sarebbero subito affrancate; ma la questione economica ne resterebbe tanto poco risolta quanto la questione finanziaria.

Il progetto, è pur vero, ha un carattere principalmente economico: il progetto intende principalmente di mantenere questo carattere: esso intende di liberare il Tavoliere, intende di mettere l'industria di quella contrada nelle condizioni comuni.

Ma il progetto ha anche un carattere finanziario. Questa rendita di circa 2,000,000 che esige il fisco lo obbliga naturalmente ad una amministrazione. Quest'amministrazione erede di tutte quelle vecchie e pessime amministrazioni, ha qualche cosa nelle sue tradizioni che la fa, direi quasi, essenzialmente cattiva. Se non si arriva a distruggere quell'amministrazione in mezzo al Tavoliere, non si riuscirà a liberarlo ed a avvincolarlo davvero. Ora, non si riesce a distruggere questa amministrazione, se non quando si sia intieramente fatto cessare il bisogno della divisione tra il dominio utile e il dominio diretto. Se il dominio utile arriva ad integrarsi davvero in tutto colla proprietà, allora ogni carattere finanziario sarà tolto; l'amministrazione delle finanze non avrà bisogno d'ingerirsi in quella contrada. Ciò è supremamente desiderabile per il miglioramento e per il progresso del Tavoliere. Se non si prende l'espedito di liberare in tutto il Tavoliere, di far scomparire quel centro di amministrazione e con essa tutte le vecchie tradizioni, o per poco o per molto l'amministrazione avrebbe a rimanervi; ed allora non solo si avrebbe il dispendio che non è lieve, ma si avrebbe la continuazione di quella serie di abitudini, di quelle tradizioni per le quali dalle menti dei censuari, dalle menti delle popolazioni di quella Provincia non si toglierebbe mai il concetto di una proprietà suddita, di una proprietà vincolata, di una proprietà soggetta e tributaria.

Ci è bisogno dunque di venire a questa liberazione. Ma, si dirà, l'espedito è forte, l'espedito è duro, poichè si tratta di costringere a comprare, costringere ad acquistare.

Signori, in fondo la facoltà di espropriare per uti-

lità pubblica non è cosa molto differente da questa: ci si va per una maniera indiretta, ma è lo stesso, se il Governo dice che i censuari sieno obbligati a riscattare il loro canone, se dice che dopo certi termini non riscattandolo il Governo esproprierà la porzione corrispondente al capitale del canone. Vedete che in fondo si ricade nell'ultima sanzione, e allora la prima misura si giudica colla ragion comune della espropriazione.

Se una grande ragione di Stato lo richiede, se veramente è desiderabile che quella infelice contrada esca da quella triste condizione, sarà permesso di esigere che quasi a titolo di espropriazione per utilità pubblica il dominio utile scompaia. Ma ho bisogno di aggiungere che l'apparente durezza di questa risoluzione potrebbe essere temperata da tale espediente, da non riuscire che leggerissima agli stessi censuarii.

Immaginiamo che per i modi e termini di pagamento, per la tenuità dei diritti da pagare, per la semplicità e rapidità della procedura, per la semplicità delle forme si potesse agevolare grandemente questo riscatto, allora il Governo avrebbe ottenuto quello scopo cui mirava e la misura non riuscirebbe niente affatto grave ai censuarii.

Ripigliando da capo il discorso, debbo dunque dire al Senato che lo scopo del progetto di legge in esame è propriamente questo. Si vuole integrare e liberare la proprietà del Tavoliere, e questo è l'argomento di tutti gli articoli del progetto. Si vuole, come dicevo, liquidare quella massa di proprietà, si vuol finirla interamente con quella divisione di dominio, e perciò s'impone l'affrancamento, ma s'impone con una serie di temperamenti che fanno la legge dolcissima.

Si dà un termine non minore di 12 anni, si dà un termine di due anni per cominciare i pagamenti: si permette (ed è questa una delle ragioni di piccola divergenza tra il Ministero e l'Ufficio Centrale) si permette il pagamento del prezzo in rendita dello Stato.

Quando questo lungo periodo è finito, quando queste piccole quotità non fossero pagate, infine a capo di quel lungo termine il Governo si riserverebbe anche coi modi più giusti e più legali di venire alla spropriazione dei terreni, cioè di tanta parte dell'intero fondo, quanta fosse per rappresentare il capitale del canone.

L'economia della legge era questa in principio, ed è questa anche dopo le riforme fatte dall'Ufficio. Il dovere di dire che la riforma apportata dall'Ufficio Centrale è in generale accettata dal Ministero, perchè non fa che entrare anche più precisamente, più coraggiosamente nella via che il Ministero desiderava.

E avendo mutato il principio della legge si è dovuto per conseguenza un poco modificare la tessitura degli articoli.

Il Ministero aveva detto: dopo un giorno determinato i censuarii sono invitati a stipulare col Governo per conquistare la piena proprietà dei loro terreni e per veder

cambiato il debito del censo in un debito verso il fisco, ipotecato sul terreno.

Allora albisognava una serie di contrattazioni con ciascun censuario per costituire il titolo del credito del tesoro.

Ebbene, l'Ufficio (e in questo fo plauso alla sua sagacia), ha trovato un mezzo più speditivo ed ha detto: perchè fare una serie di stipulazioni con ciascuno dei censuari? Perchè la legge non può dichiarare essa medesima che dal giorno della sua pubblicazione, o dopo un certo periodo che indicherebbe, i censuarii utili divengano proprietari veri, assoluti dei loro fondi? E perchè non dichiarare in essa che il debito censuario è invertito in un debito verso il fisco, pagabile a rate, ed ipotecato sul fondo?

È chiaro che con questo si va più speditamente, e perciò non c'era ragione per non accettare.

Il Ministero adunque accetta questo primo articolo ed accetta per conseguenza tutte le modificazioni di ordine che ne sono derivate.

C'è tuttavia qualche divergenza della quale fo giudice il Senato. Ho detto che la gravità dello affrancamento obbligatorio meritava dei compensi, dei temperamenti tali da far, direi quasi, perdonare quella risoluzione un poco forte che prendeva il Governo. Dirò dunque che tra questi temperamenti principalissimo era quello di permettere che si pagasse in rendita inscritta, ossia che si pagasse cedendo al Governo tanta quantità di rendita inscritta quanta potesse rispondere al capitale che secondo certe forme verrebbe liquidato fra i censuarii. Questa agevolazione all'Ufficio Centrale pareva soverchia.

La discussione fu lunga, l'Ufficio Centrale trovò in massima che si poteva farne a meno, e perciò il nuovo progetto esclude intieramente questa agevolazione, ossia mette il credito del Tesoro nella condizione comune, cioè che deve essere pagato in contante.

Una obbiezione che si faceva (e i membri dell'Ufficio Centrale hanno avuto la bontà di manifestarla) era che si può essere certi che ad un certo momento in cui per gli avvenimenti il prezzo della rendita fosse molto basso, se si permette di pagare in rendita, i debitori si affretteranno a profittare di questo momento per andare a prendere della rendita, e gettarla nelle casse del Tesoro.

Questa obbiezione dirò che non mi scosse, anzi mi confermò nella mia prima opinione, perchè mi parve di vedere che nell'economia della legge vi era una certa risorsa non disprezzabile.

Se infatti l'economia di una legge porta che in un momento difficile, nel momento in cui il Governo si trovasse aver bisogno di danaro, nel momento in cui la rendita potesse parere abbandonata, i censuarii, si rivolgerebbero con premura verso la rendita per acquistarla, si presenterebbero in folla al tesoro per versarvi dei milioni, francamente questo non è una eventualità da sgomentare le finanze; è un vantaggio anzi che si

può desiderare in una eventualità come quella notata nella relazione. Bisogna che ci sia questo grave momento perchè si svegli tanto desiderio di acquistare rendita, di dare danaro al tesoro. Io lascio giudicare al Senato se il mio collega Ministro delle finanze poteva allarmarsi a questo pericolo anzichè confermarsi nel desiderio di ammettere l'agevolazione dei pagamenti in rendita.

Non dico che sia questa solamente la ragione per insistere sull'espedito, ma ritengo essere questa forse la principalissima agevolazione che si può offrire in compenso di quella severa misura per la quale i censuarii sono obbligati all'affrancamento.

Credo che non vi sia che quest'unica divergenza tra il progetto dell'Ufficio Centrale e quello del Ministero, perchè in tutto il resto, per parte mia e del mio collega il Ministro delle finanze, non vi è difficoltà.

Un'altra difficoltà, ma di molto più lieve momento è quella che si riferisce all'art. 5 e della quale mi riservo a dare maggiori schiarimenti nella discussione particolare. Essendosi dovuto tener conto di quella specie di diritto che si paga ai proprietari nell'enteusi, e dovuto dai censuarii, debito eventuale si, ma che sparirebbe interamente coll'innovazione che propone la nuova legge; essendosi dovuto tener conto di ciò, alla cifra del 5 0/0 ossia al calcolo di 20 volte l'interesse che costituisce il modo di capitalizzare il censo, si dovette aggiungere un altro mezzo per cento che riguardato dal lato del capitale importa che si moltiplichi per 22 volte la cifra.

Ora è chiaro che dal momento in cui avvenga l'accertamento del debito del censuario, la somma che ne risulta cresce di un decimo, inquantochè aggiungendovi la parte relativa al laudemio, questa va a confondersi col debito principale e, p. es., chi doveva 100 dovrà 110, chi doveva 10 dovrà 11, e così il titolo vero espresso dal titolo nuovo che sorge, verrà ad essere aumentato di un decimo. L'interesse adunque che il censuario dovrebbe pagare sarebbe l'interesse della somma totale del debito che si liquida, e si deve anche aggiungere che si sarebbe permesso di cumulare nel nuovo debito accertato anche gli arretrati che per caso si trovassero. Parve necessario stabilire che, dal giorno in cui la legge incominciava ad avere efficacia, il debito del censuario diventato proprietario rappresentasse il tutto insieme di questi interessi e che dovesse pagare un 5 0/0 sopra tutto.

Ne nasce così una piccola modificazione dell'articolo 5 per la quale vien detto che fino dal primo momento in cui la legge entra in vigore, quella prestazione che il censuario ha pagato non più a titolo di censo, ma d'interesse del capitale, sia collocata sul capitale, e non rappresentata dal censo soltanto.

Meno queste due modificazioni, delle quali la prima ha certa importanza, la seconda ne ha pochissima, del resto il Ministero accetta la redazione dell'Ufficio Centrale ed aspetta che il Senato si compiaccia d'approvarla.

Presidente. Il signor Ministro facendo le riserve di quelle divergenze non si oppone a che la discussione si porti sul testo dell'Ufficio Centrale?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto.

Ministro delle Finanze. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prima che incominci la discussione speciale adempio alla promessa che feci al Senato giorni sono, presentando il resoconto del prestito dei 500 milioni fatto dal mio predecessore e quello delle due Commissioni sopra gli assegni d'aspettativa e sui cumuli d'impieghi.

Ho l'onore di deporli sul banco della Presidenza, e prego il Senato, dopo presane cognizione, di dichiarare se debbano essere stampati.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questi documenti che saranno deposti negli uffici del Senato....

Senatore Di Revel, (Interrompendo.) Crederei che debbano essere stampati.

Presidente. Parmi opportuno che la Commissione di finanze ne abbia prima cognizione, e dopo si stamperanno, credo questo sia il procedere più naturale.

Senatore Di Revel. Questi sono documenti che debbono essere fatti di pubblica ragione, e crederei perciò debbano essere stampati senza che passino prima alla Commissione del bilancio la quale potrà poi alla sua volta prenderne notizia.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario si intenderà accolta l'istanza che fa l'onorevole Senatore Di Revel di mandare a stampare subito questi documenti che saranno anche distribuiti ai Senatori.

Se non si domanda la parola interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(È chiusa la discussione generale.)

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« Dal giorno primo di gennaio del 1864 le terre del Tavoliere di Puglia sono sciolte da tutti i vincoli, derivanti dalla legge del 13 gennaio 1857 ora in vigore nelle Provincie Napoletane, ed il dominio utile è consolidato a favore dei censuari col dominio diretto spettante al Demanio dello Stato. »

Senatore Vigliani, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani, relatore. Faccio osservare che occorre un errore di stampa: dove è scritto 1857 deve leggersi invece 1817.

Presidente. Fatta la rettificazione di cifra indicata dal relatore, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« Il diritto di dominio diretto sopra le dette terre del Tavoliere è convertito in un credito a favore del

Demanio verso i censuari, corrispondente al capitale composto di ventidue volte il canone netto: tale credito rimarrà assicurato sopra la piena proprietà delle terre affrancato con privilegio di anteriorità ad ogni altro credito che già fosse assicurato sulle stesse terre. Il privilegio sarà iscritto entro giorni 60 dalla data dell'atto di accertamento di cui nell'articolo 3. »

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io non sono venuto in Senato preparato per parlare su questa legge, perocchè non ne ho ricevuta neppure la relazione che in questo momento; ma vedendo che nessuno prende la parola su di un articolo che mi pare molto importante, e che nel discorso del signor Ministro si è venuto a dimostrare doversi imporre l'obbligo ai proprietari di affrancare le loro terre dai canoni che sono per loro un debito verso del Governo, ma che non li incomoda a motivo degli affitti molto lucrosi dei loro pascoli; mi sembra, che la facilitazione di potersi affrancare da questo canone verso il Governo con una rendita iscritta, come stava nel testo della legge proposta dal Ministero, non dovrebbe esser tolta, come pare che l'Ufficio Centrale abbia voluto fare, per non so quali motivi, forse finanziari, che non sono però stati aviluppati.

Domanderei perciò che questa facilitazione di pagare il capitale del canone, che si affranca verso il Governo, fosse mantenuta, come sta nel testo del progetto ministeriale, cioè di poter dare al Governo una rendita iscritta al cinque per cento sul Gran Libro del Debito pubblico del regno eguale all'ammontare del canone totale.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Se me lo si permette, io dirò che questa discussione è prematura, imperocchè colla modificazione che io intenderei proporre, verrebbe rimandata la proposta del pagamento in rendite dello Stato all'art. 4.

Si può dunque accettare l'articolo 2 come sta, perchè non pregiudica la questione.

Senatore Imperiali. Domando scusa al signor Ministro se ho presa la parola troppo presto, ma mi pare, che l'articolo secondo sia così preciso da non ammettere più questa facilitazione, poichè quest'articolo dice: « Il diritto di dominio diretto sopra le dette terre del Tavoliere è convertito in un credito a favore del Demanio verso i censuari corrispondente al capitale composto di ventidue volte il canone netto ecc. »

Se però all'articolo 4 si farà discussione su questo argomento, io ritiro per ora la mia osservazione.

Presidente. Se non vi è altra osservazione...

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Gallotti ha la parola.

Senatore Gallotti. Vorrei sapere dall'onorevole Ministro di agricoltura, industria e commercio se desidera che io esponga alcuni miei dubbi intorno al rendere obbligatorio e non volontario l'affrancamento.

Se l'onorevole signor Ministro crede meglio che io li esponga adesso, lo farò, altrimenti aspetterò che venga in discussione l'articolo relativo che credo il 4, perchè ho veduto dalle variazioni in esso introdotte che rimane qualche confusione.

Presidente. La parola spetta al Senatore Lauzi, dopo al relatore.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Veramente questo rientrerebbe nella discussione generale, del resto io credo che la votazione del primo articolo abbia pregiudicato la questione; tuttavia se il Senato crede che sia il caso di fare nuova discussione, io mi rimetto.

Senatore Gallotti. Come si vuole. Mi pare però che l'articolo 4 dica questo:

« Nel termine di 12 anni a contare dal primo di gennaio del 1864 i censuari saranno tenuti di estinguere il loro debito verso il Demanio, pagandone almeno un decimo per ogni anno a cominciare dalla scadenza del primo biennio. »

Gli è perciò ch'io non aveva parlato prima, ma se il Senato crede che la cosa sia già decisa, non parlo più.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Per parte del Ministero non vi è difficoltà che si faccia qui discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi, dopo al Relatore.

Senatore Lauzi. La cedo al Relatore.

Senatore Vigilani, relatore. Dopo le cose opportunamente osservate dal Ministro d'Agricoltura e Commercio, poco mi resta a dire sull'osservazione che è stata fatta dall'onorevole Senatore Gallotti. Io credo che alla medesima osti assolutamente il voto del Senato sopra l'articolo 1. Egli è evidente per chi legga attentamente l'art. 1 che vi è sancito il principio del riscatto coattivo in forza del quale la legge stessa si fa svincolatrice e proclama il riscatto delle terre del Tavoliere.

L'art. 4 a cui alludeva l'onorevole Senatore Gallotti che cosa fa? Stabilisce il termine entro il quale i possessori delle terre francate dovranno pagare il prezzo dell'affrancamento, ma in quell'articolo non si tratta più nè della facoltà nè dell'obbligo di affrancare, si regola unicamente il tempo entro cui il prezzo dell'affrancamento deve essere pagato; quindi io non credo che il Senato possa deliberare sopra la proposta del Senatore Gallotti senza ritornare sopra i suoi passi e senza esporci al pericolo di disdirsi.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Ho domandato la parola piuttosto per avere uno schiarimento, che per fare osservazioni.

Lo schiarimento che desidererei, si riferisce all'aggiunta che si è fatta alla parola canone. Nel progetto primitivo si diceva *canone annuale*, qui si è detto *canone netto*, della quale aggiunta si dà una spiegazione nella relazione.

La relazione così si esprime: « Si è detto canone netto per indicare che si debbono detrarre i carichi del di-

rettario e specialmente quello della distribuzione del sale prescritta dagli articoli 69 e seguenti della legge del 1817 in ragione di due rotoli per ogni dieci carlini di canone a favore di coloro che godono i pascoli del Tavoliere. »

Io non posso comprendere che in questo modo le ragioni di questa riduzione del canone a canone netto, cioè che quella parte di carichi che non si calcolano nello stabilire il prezzo del riscatto sia poi sopportata dai censuari stessi, diversamente questo sarebbe un guadagno indebito; ora prima di tutto io pregherei l'Ufficio Centrale od il Ministro a volermi chiarire che cosa siano questi carichi, se siano cioè quelli che noi chiamiamo generalmente carichi od imposte verso lo Stato, o se siano carichi più speciali, della natura di quello appunto che sarebbe la prestazione del sale agli utenti del pascolo.

Lascio stare la circostanza che questa distribuzione del sale che noi siamo per distrarre dal canone, non è un obbligo perpetuo, giacchè la legge mira alla lunga a favorire l'agricoltura e a far cessare la pastorizia, e ciò è anche evidente per la disposizione che si riferisce ai tratturi, ma vorrei sapere di qual indole sono questi carichi, e se veramente, ciò che nella legge non è detto, questi carichi che impone il Governo al direttore, passino poi ai censuari.

Domanderò poi una spiegazione relativamente all'imposta prediale, cioè se sussista a carico di questi beni del Tavoliere, e se si paghi dal solo utilista, come è in pratica in tutte le regole catastali, e pei tributi prediali che vigono nelle provincie settentrionali, o se pure sia divisa, nel qual caso, vorrei che fosse abbastanza chiarito che questo carico, il cui importo si distrae nel computo del capitale a favore dell'utilista, non pregiudicherà l'erario pubblico, e sarà supportato per conseguenza dall'utilista. L'Ufficio Centrale, ed occorrendo il signor Ministro, vorranno, spero, fornirmi i chiesti schiarimenti.

Senatore Vigilani, relatore. Molto volentieri mi faccio a soddisfare a nome dell'Ufficio Centrale il desiderio che è stato espresso dal Senatore Lauzi. Dirò anzi tutto che la parola *netto*, non è stata una invenzione, nè un'aggiunta dell'Ufficio Centrale; l'Ufficio Centrale trovò questa parola nell'articolo 10 dove appunto si regola secondo il progetto del Governo il capitale che deve costituire il prezzo dell'affrancamento, ed ivi si dice che « si farà un distacco di tanta parte del fondo, quanta corrisponda al valore capitale risultante dalla moltiplicazione per venti volte della somma del canone netto coll'aggiunta dell'ammontare di un *laudemio*. »

È poi stato condotto l'Ufficio Centrale a mantenere questa espressione ed a spiegarne il concetto, dacchè gli sono pervenute osservazioni da parte di persone che si mostravano ben informate dello stato delle cose del Tavoliere di Puglia, le quali domandavano che si mantenesse, come molto importante, quell'espressione, acciocchè nel fare il calcolo del prezzo dell'affrancamento, fossero

dedotti tutti quei carichi che cadevano a peso del Demanio; si accennava principalmente il carico della somministrazione del sale a cui il Governo è tenuto in forza della legge del 1817 verso quei possessori che tengono terreni a pascolo; siccome questa somministrazione del sale costituisce manifestamente un peso del Governo verso quei possessori, si è ravvisato del tutto conforme a giustizia che di questo peso si tenesse conto nella liquidazione del debito a vantaggio dell'enfiteuta.

Possono esistere altri carichi a peso del Governo sopra quei feudi enfiteutici; nessuna specificazione è riuscita all'Ufficio di ottenere; ma pure venne allegata la cosa, e come si tratta di materia la quale è molto complicata, involta anche nelle tenebre dei tempi antichi, si è creduto che l'espressione di *canone netto* potesse corrispondere a qualunque esigenza degli enfiteuti nella liquidazione giusta e retta del loro debito.

In quanto poi a ciò che l'onorevole Lauzi domandava circa il pagamento dei tributi, mi basterà l'osservare che una disposizione della legge del 1817 prescriveva che i tributi non si dovessero dedurre dai canoni, che cioè i canoni o i censi venissero pagati oltre al tributo.

Per queste ragioni noi crediamo, che, sebbene in generale nelle leggi di riscatto delle enfiteusi sia prescritto che si debba dedurre dal canone il montare del tributo quando questo è a carico del direttario, precisamente perchè l'enfiteuta dovrebbe dopo il riscatto pagare questo tributo che diminuirebbe il suo utile, così non debba avvenire nella nostra specie in cui una disposizione speciale di legge vuole che l'enfiteuta sopporti il canone e inoltre il tributo.

Voglio sperare che queste spiegazioni riescano sufficienti all'onorevole Lauzi.

Presidente. Il Senatore Gallotti aveva domandato la parola. Quantunque egli abbia già parlato due volte tuttavia la prima volta essendo stato interrotto...

Voci. Parli, parli.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Pare che l'onorevole relatore abbia detto che io non aveva più diritto di parlare in quanto all'oppormi a rendere obbligatorio, per coloro che pagano i canoni, l'affrancamento.

Ma se è detto che io non abbia più diritto di parlare sopra questo argomento, mi basta che i possessori delle terre del Tavoliere sappiano che per mia inesperienza non mi sono opposto quando poteva oppormi. Se poi il Senato me lo permette, allora dirò le poche parole che spiegano il mio povero parere.

Presidente. Mi pare che il Ministro ha avvertito che forse sarebbe stato più opportuna la sua osservazione nella discussione generale, tuttavia, concedendolo al Senato, può parlare.

Senatore Gallotti. Io dunque voleva dire, o Signori, che l'obbligare i possessori delle terre del Tavoliere di Puglia ad affrancare i loro canoni sia un fatto, mi si permetta l'espressione, non giusto, un fatto alquanto

arbitrario, come dottamente il mio onorevole amico Ministro di agricoltura e commercio ha detto: mi pare che, se io che sono padrone diretto di talune mie terre, obbligassi i padroni utili (io non so se tutti conoscono queste espressioni)...

Voci diverse. Sì, sì.

Senatore Gallotti.... obbligassi, dico, i padroni utili ad affrancare il loro canone, e dicessi loro: Se voi non affrancherete fra tanto tempo, io staccherò dalle vostre terre tanto quanto basti al capitale delle 22 annate, ovvero farò quello che il creditore più severo possa fare contro il suo debitore, e questo a mio arbitrio; io domando se questo sarebbe giusto.

Colui che possiede terre nel Tavoliere di Puglia ha l'obbligo, è vero, di non coltivarle come egli vuole; ma però ha l'obbligo solamente di pagarne i laudemii, non di affrancarle.

Questo pare che sia un beneficio; ma i benefici non si fanno a chi non li vuole; se poi per taluno questo è un danno, se è un peso grandissimo, con qual diritto noi obbligheremo costui all'affrancazione dal laudemio?

Ci sarebbe forse anche una ragione politica per non farlo; perchè, o Signori, la natura umana è così fatta, che anche un favore, quando lo si deve accettare per forza, non è più ricevuto come tale, ma si come una ingiuria.

La seconda parte del mio dire comprendeva la non necessità di questa affrancazione: perchè sia permesso ai possessori delle terre del Tavoliere di coltivarle come essi vogliono, non è necessario che affrancino le loro terre dal *laudemio*; e ciò è tanto vero che è stato negli andati tempi permesso a questi possessori di dissodare la quinta parte, e quindi si potrebbe consentire anche ora che si desse loro il permesso di dissodare o tutto subito, o metà ora e metà dopo alquanti anni, secondo si crederà meglio, senza che sia necessaria l'affrancazione del *laudemio*.

Dirò di più che non ne veggo l'utile. Colui che ha dissodato la sua terra, che l'ha migliorata, potrà più facilmente pagare il laudemio. Ora il mio povero ingegno non arriva ad intendere quale sia la ragione per cui debbasi rendere obbligatorio quest'affrancamento.

Una sola io ne vedrei, ed è questa, per fare cioè che le terre siano nelle mani di coloro che posseggono capitali possano farle meglio valere.

Se io, oberato da debiti, non ho la somma necessaria per affrancare il laudemio, sarò obbligato a vendere le mie terre, ed allora se non vi è che questa ragione per così fare, mi si permetta il dirlo, la cosa non mi par giusta, perchè una legge che dicesse ad un proprietario che possiede molte terre, ed ha la sventura di aver molti debiti: O vendete le vostre terre, e pagate i vostri debiti; potrebb'essere una legge che forse produrrebbe utile, ma violerebbe quel diritto, che, grazie al cielo, finora è ancora sacro, il diritto di proprietà.

Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze. Come questione d'ordine, debbo far osservare che

non si può più tornare sull'argomento, poichè l'art. 4 essendo stato votato, la massima dell'affrancamento necessario è pur stata sancita dal Senato.

Comprendo che all'articolo 4 si può ripigliare la discussione, in quanto che l'onorevole Senatore preopinante potrebbe dire; voi date la proprietà senza esigermi il pagamento: ma non posso supporre che tale sia stato il suo concetto, e come questione d'ordine, ripeto, non saprei come potesse rimettersi ai voti.

Ma poichè al Senato piacque di ascoltare le ragioni dell'onorevole preopinante, a me pare che sia assai agevole il rispondervi.

Ciò che con questa legge si vuole ottenere si è di definire le inveterate e molteplici quistioni che vertono sul Tavoliere di Puglia; si è che abbia a cessare la Amministrazione governativa, si è di convertire quelle grandi estensioni di terre vincolate in terre libere.

Ora se dello svincolo si facesse una facoltà e non un obbligo, non sarebbe ottenuto lo scopo della legge. Finchè il Governo avesse colà censuari i quali si rifiutassero di convertirsi in proprietari, esso dovrebbe tenervi del pari un'Amministrazione, epperò il grande scopo che ci proponiamo colla legge presente andrebbe in gran parte a vuoto.

Siccome poi, come l'onorevole preopinante ammette anche egli, questo affrancamento è utile ai censuari stessi, dacchè essi vengono in possesso d'una cosa che torna a loro utile, non possono lagnarsi se questa cosa è imposta loro per obbligo; fra la proprietà e la servitù delle terre, io non credo che essi preferiscano la servitù.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io non vorrei che le cose che si leggono nella relazione, confortate ora dalle parole pronunziate dall'onorevole Relatore, avessero qualche conseguenza per le finanze e prego il signor Ministro delle Finanze a volermi chiarire alcuni dubbi che sottometterò al Senato.

Io rammento che quando il conte Bastogi era Ministro della Finanza fu presentato al Parlamento un disegno di legge perchè il Ministro delle Finanze fosse autorizzato a dare per un prezzo diminuito il sale all'industria ed all'agricoltura. Allora si pensò appunto al Tavoliere di Puglia e si disse: che importanza avrà questa legge poi censuari del Tavoliere? Nella legge del 1817 il sale era lor dato alla metà del prezzo; la facoltà che si concedeva al Ministero colla nuova legge fu (se non erro) di dare il sale a otto lire, cioè per meno della metà del prezzo: parve quindi che i censuari del Tavoliere di Puglia non avessero a lamentarsi, e che anzi avessero un vantaggio per la nuova legge che abbassava dalla metà ad un quarto il prezzo del sale per la pastorizia.

Essendo dunque divenuta legge generale di dare il sale all'agricoltura ad otto lire, non vedo perchè dovrebbe darsi a quelli del Tavoliere un compenso per

benefizio che prima avevano essi soli, in quanto che la legge dava loro come privilegio il sale per la metà del prezzo.

Dico questo come chiarimento di fatto; perchè non vorrei che le parole dette qui avessero conseguenze poi nella liquidazione dei canoni. Capisco che con queste osservazioni che fo, contrapponendole a quelle del Relatore, gli esecutori della legge saranno abbastanza illuminati per vedere se bisognerà o no detrarre dal canone una parte per compenso del sale, che io credo che non debba essere detratta.

Quanto poi alla fondiaria: per tutte le terre dette del Tavoliere di Puglia, quelle cioè che sono sempre state del Tavoliere *ab antiquo*, non v'ha dubbio, come diceva il Relatore, che il peso fondiario è a carico dei censuari, in modo che il canone è distinto dal tributo fondiario; perchè nello stabilire i canoni invece di mettere un canone maggiore e dar facoltà ai censuari di ritenerne una parte per pagamento del tributo, si è messo un canone minore e si è detto che il tributo sarà pagato dai censuari.

Quanto però alle 480 e più carra che sono terre aggregate al Tavoliere (questa parola *aggregate* significa che furono prese o da privati o da Corpi morali ed aggiunte all'estensione prima demaniale *ab antiquo* del Tavoliere), siccome si trovavano già dei canoni fatti, secondo l'usanza del paese, così il censuario ritiene il quinto del canone per far fronte al pagamento del contributo fondiario.

Quindi per queste 480 e più carra la legge nostra si dovrà applicare in modo che il quinto debba essere dedotto per avere il canone netto.

Credo che queste spiegazioni di fatto siano sufficienti per risolvere i dubbi sollevati dall'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Sarei pienamente soddisfatto di quanto ha detto l'onorevole Senatore Scialoja in quanto che appunto viene a confermare ciò che io diceva; ma non mi pare concordare affatto colle osservazioni inserite nella relazione dell'Ufficio Centrale. Quando l'Ufficio Centrale, come spero, dietro le autorevoli parole e il desiderio manifestato nell'interesse delle finanze dal preopinante, acconsentiva che questo peso non sia dedotto, allora sarà pienamente soddisfatto il mio desiderio, perchè io non voleva altro se non che non si facesse una deduzione a favore del censuario, la quale poi non ricadesse sopra di lui, perchè ciò sarebbe un beneficio senza verun compenso.

Senatore Vigilanti, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilanti, relatore. Il rilievo che è stato fatto dall'onorevole Senatore Scialoja non era sfuggito all'Ufficio Centrale, in quanto che in una seduta tenuta col Ministro di agricoltura e commercio si è precisamente parlato del provvedimento che aveva ridotto il prezzo

del sale; e fu intenzione così del Ministro come dell'Ufficio Centrale che l'espressione di *canone netto* importasse che si dovesse dedurre ciò che si sarebbe dovuto pagare dal Demanio; che cioè la valutazione del sale fosse regolata secondo il prezzo che aveva, e si deducesse quindi a vantaggio degli enfiteuti il prezzo corrente di quella porzione di sale che essi avevano diritto di ricevere dal Demanio.

Credo che così intesa la disposizione della legge tolga ogni difficoltà.

In quanto poi alla particolare osservazione che riguarda una parte delle terre del Tavoliere che si terrebbero soggette al tributo fondiario, è sicuramente utile l'osservazione fatta dall'onorevole Scialoja. Credo però che essa dimostri precisamente l'importanza di aver mantenuta nel progetto la generica espressione di *canone netto*, in quanto che questa espressione verrebbe appunto a risolvere anche la questione che riguarda quelle terre, di cui i possessori vanno esenti, al dire dell'onorevole Scialoja, dal pagamento del tributo; poichè rispetto a quei possessori il tributo potrà costituire uno di quei carichi che sono da portarsi in deduzione a loro favore.

Credo quindi che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Scialoja non diano materia ad apportare alcuna modificazione all'articolo che cade in discussione.

Presidente. Se non si domanda la parola...

Ministro delle Finanze. Dopo queste dichiarazioni mi sembra inutile il soggiungere altro.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

L'articolo 3 e l'articolo 4 del progetto ministeriale sarebbero soppressi. Siccome si tratta di un progetto iniziato in Senato credo si possa passare oltre senza provocare il suo voto.

Art. 3.

« Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge ciascun censuario dovrà accertare davanti all'Autorità amministrativa, che sarà designata con regolamento, il montare del suo debito verso il Demanio sulla base stabilita nell'articolo precedente, comprendendosi anche i canoni arretrati, se ve ne sono.

« Di tale accertamento sarà disteso nelle forme da prescriversi anche con regolamento un atto pel quale il censuario pagherà la metà del diritto portato dalla legge sul registro per le ricognizioni di debito.

« Ove il censuario non si uniformi all'obbligo avanti prescritto, l'Autorità amministrativa procederà d'ufficio alla liquidazione del debito e la farà notificare al censuario dal quale si intenderà accettata, qualora non vi faccia opposizione per iscritto davanti all'Autorità stessa entro un mese dal giorno della notificazione. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Nel termine di dodici anni a contare dal primo di

gennaio del 1864 i censuari saranno tenuti di estinguere il loro debito verso il Demanio, pagandone almeno un decimo per ogni anno, a cominciare dalla scadenza del primo biennio. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io proporrei che a questo articolo, come già ebbe occasione di dire il mio onorevole collega Ministro d'agricoltura e commercio, sia aggiunto un'alinea che dica:

« Tal pagamento potrà eseguirsi mediante cartelle del debito pubblico. »

Senatore Vigilani, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani, relatore. L'Ufficio Centrale sente il debito di spiegare al Senato i motivi dai quali è stato mosso a non ammettere l'agevolezza che nel progetto ministeriale si proponeva di accordare ai possessori delle terre del Tavoliere quella cioè di eseguire il pagamento del prezzo dell'affrancamento, mediante rimessione di rendite al 5 0/0 sul Debito Pubblico dello Stato al valore nominale.

Si è osservato dall'Ufficio che la proposta misura del prezzo dello affrancamento si presentava già molto moderata.

Risultava all'Ufficio di esempi di affrancamenti volontari effettuati nel cessato reame di Napoli sopra basi anche più onerose di quelle che sono portate dal progetto; pareva quindi che ammettendo una base già molto moderata in rapporto soprattutto alla proporzione che ora esiste tra l'interesse e il capitale, non occorresse più lo ammettere un'agevolezza la quale equivale a dire che i possessori del Tavoliere pagheranno un 30 0/0 meno del prezzo che è stabilito.

L'ammissione a pagare il prezzo col mezzo di altrettanta rendita iscritta sul Debito pubblico equivarrebbe, diciamo, nello stato attuale del corso della rendita, ad una riduzione del 30 0/0 del prezzo.

Ma il corso della rendita è forse permanente e stabile? Certamente no: le oscillazioni della rendita pubblica sono tali che facilmente ci persuadono che si possa andar incontro ad una diminuzione più grave.

Può accadere (osservava l'Ufficio) che il corso della rendita dello Stato per una causa momentanea subisca uno straordinario ribasso, nel qual caso, vigili i possessori delle terre del Tavoliere per il loro interesse, coglierebbero fuor di dubbio questa occasione per affollarsi ad eseguire a basso prezzo il pagamento del prezzo dell'affrancamento.

In questo caso, osservava l'onorevole Ministro d'agricoltura e commercio, che il Ministro delle finanze potrebbe allietarsi di veder accorrere alle casse una tanta quantità di capitali, mentre le finanze si troverebbero in condizioni poco felici.

Ma se bene esaminiamo la natura della grande quantità di valori che accorrerebbero copiosamente alle finanze, facilmente ci persuaderemo che non avrebbe di

che andarne lieto il Ministro delle finanze, in quanto che si vedrebbe riempire le casse non di contanti, non di moneta, ma di una carta avvilita dalla quale difficilmente egli potrebbe ricavare vantaggio per sopperire ai bisogni stringenti del tesoro.

Questa eventualità ha persuaso l'ufficio a togliere dal progetto la facoltà di pagare il prezzo in un modo per sua natura così incerto ed anche pericoloso.

È inoltre da osservarsi che questa facoltà, secondo il progetto ministeriale, si accordava per un decennio, mora concessa al pagamento, e secondo le modificazioni proposte dall'Ufficio essa si estenderebbe a 12 anni, termine che si propone di concedere al detto pagamento: perciò si stabilirebbero condizioni molto più gravi per l'Esercizio, si accrescerebbe ancora il pericolo cui accennavo che il tesoro si trovi costretto a ricevere in condizioni molto infelici il pagamento del prezzo dell'affrancamento mediante rendita sopra il Debito pubblico.

Nè da questa sua opinione l'Ufficio saprebbe recedere, ove non venisse almeno apposta una limitazione di tempo alla facoltà di pagare nel modo che veniva proposto dal signor Ministro delle finanze.

Quando questa facoltà invece di estendersi a tutta la mora che sarebbe di 12 anni, venisse ristretta dal Ministro ad un tempo assai breve, cosicchè ne rimanesse, se non escluso, almeno di molto scemato quel pericolo che temeva l'Ufficio Centrale, in questa ipotesi la maggioranza dei Commissari presenti si accosterebbe all'opinione dell'onorevole Ministro, spiacciuto ad essa che in questo punto non si sia potuto eguale convinzione trasferire nel terzo Commissario, l'opinione del quale vuol essere molto rispettabile e molto rispettata.

Udiremo quindi dall'onorevole Ministro delle finanze se egli persista nella sua proposizione illimitata, oppure se si disponga a modificarla in quanto al tempo; nel secondo caso vi è probabilità che l'Ufficio Centrale, o almeno la maggioranza dei suoi membri presenti possa intendersi col signor Ministro medesimo.

Senatore **Arnolfo**. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro delle finanze ha la parola.

Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze. L'onorevole Senator Gallotti testè invocava dal Senato una disposizione la quale non rendesse obbligatorio l'affrancamento, ma lo facesse soltanto facoltativo. A lui pareva che il voler costringere quei censuari a divenir proprietari fosse tale atto da meritare molta ponderazione.

Io ho adottate le ragioni per le quali credeva che volendo fare quell'operazione, nell'intento e del bene del censuario e dell'utile pubblico fosse necessario di farla completa, e d'assicurarne i risultamenti.

Ora viene una seconda questione nella quale io mi pongo dalla parte dei censuari, parendomi che, appunto perchè il Governo li costringe a convertire il proprio censo in un debito di prezzo, e a pagare questo debito entro un determinato termine, egli deve esandio far

loro ogni specie di ragionevoli agevolezze. Che se si fosse creduto che il calcolo del capitale sui canoni che si pagano dovesse farsi con una ragione la quale desse una somma capitale maggiore, io non ne avrei forse disconvenuto. Ma quando nel progetto di legge già votato dal Senato per lo affrancamento delle enfiteusi, è stabilito a favore dell'enfiteuta la facilità di dare titoli di rendita pubblica invece di numerario, io non vedrei per qual ragione non si potrebbe accordare questa medesima facilità ai censuari. Ma si dice: voi ricaverete in realtà una somma minore di quella che risulti apparentemente. Ciò è indubitabile se si fa la ragione dell'oggi, ma dobbiamo sperare che la nostra rendita 5 0/0, della quale esclusivamente si parla nell'aggiunta che io proponevo, in un non remoto tempo abbia a salire al pari. E se i censuari profittano nell'intervallo che correrà da oggi a quell'epoca, e non aspettano gli ultimi termini fissati dalla legge, essi vantaggiano il tesoro con queste anticipazioni per cui quello che desidera la maggioranza dell'Ufficio Centrale, cioè a dire, che si restringa il tempo al pagamento, viene per sé naturalmente, almeno all'avviso del Ministro delle finanze.

Se questi censuari vorranno pagare in rendita del Debito pubblico italiano dovranno affrettarsi, perchè siamo in una via nella quale ogni giorno che passerà, queste cartelle di rendita cresceranno in valore; per guisa che implicitamente io credo che se i censuari vorranno valersi della differenza che passa tra il valore corrente ed il valore nominale, dovranno affrettarsi a saldare il loro debito, e avremo per conseguenza il vantaggio che l'Ufficio Centrale ha indicato.

Nondimeno non avrei difficoltà a ridurre il tempo, che potrebbe essere limitato, per esempio, a tre anni; che, cioè, durante i primi tre anni essi fossero autorizzati a fare il pagamento in cartelle del Gran Libro del Debito pubblico del Regno Italiano al 5 0/0 al valor nominale.

Se l'Ufficio Centrale crede di aderire alla mia proposta con questa clausola, io non ho difficoltà di accettarla.

Senatore **Vigliani, relatore**. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani, relatore**. L'Ufficio Centrale consente di approvare la proposta così limitata ad un triennio e nel dare la sua adesione si appoggia ad un voto già emesso dal Senato in materia consimile.

Quando si discusse la legge sull'affrancamento delle rendite appartenenti a corpi morali, e per conseguenza allo Stato, il Senato, dopo una viva discussione, ha creduto nella sua saviezza di ammettere questo modo di affrancamento limitato ad un biennio soltanto: in quella deliberazione comprese lo Stato non solo, ma perfino altri corpi morali, la cui causa era sicuramente più degna di riguardo.

Ritenuto questo precedente del Senato, e ritenute ad un tempo le dichiarazioni del Ministero, le quali fimi-

tano d'assai l'inconveniente che abbiamo notato, ripeto la dichiarazione che dei tre membri presenti dell'Ufficio Centrale due si accosterebbero alla proposta fatta testè dal signor Ministro; il terzo, che intende esporre le sue ragioni, rimane dissenziente.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io la cedo; quando avevo chiesto la parola non si era spiegato che la rendita fosse al 5 per 0/0, epperò vi era l'inconveniente che potesse anche supporci che fosse il 3 per 0/0, per cui il capitale sarebbe divenuto assai minore, e invece di 70 non si sarebbe dato che 40 o poco più.

Io cedo poi volentieri la parola, perchè in quanto alla questione vi è un membro dell'Ufficio Centrale dissenziente.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. L'Ufficio Centrale con voto unanime approvò la parte della relazione che leggerò, la quale esprime l'opinione non di una maggioranza, ma dell'Ufficio perchè non vi fu dissenso o minoranza. La relazione a pagina 9 dice:

« Non si è creduto dall'Ufficio di ammettere la facoltà di pagare il prezzo mediante cartelle del Debito pubblico del Regno al valore nominale, sia perchè questa facilitazione che di molto scemerebbe la realtà del pagamento, è sembrato un soverchio favore, e sia perchè essa esporrebbe, nel corso di 12 anni, l'erario al grave e non improbabile pericolo che dai censuari si colga un momentaneo ribasso straordinario dei fondi pubblici per liberarsi a vile prezzo dal loro debito. »

La maggioranza dell'Ufficio Centrale (essendo ora l'Ufficio limitato a tre, me compreso) inclinerebbe ora a recedere se non in tutto, in parte dal rigore delle conseguenze che derivano da questo paragrafo della relazione, il quale serve a giustificare l'art. 4 del progetto dell'Ufficio Centrale che ora si discute.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Senatore Arnulfo. Siccome nell'ultima seduta dell'Ufficio Centrale in cui intervenne il signor Ministro che non accettò detto articolo, si manifestò questa opinione dai due miei colleghi presenti in oggi ed a questo banco, ed io ebbi a contraddire alla loro più recente opinione, sono in obbligo di esporre al Senato le ragioni della mia, che fu l'originaria dell'Ufficio. Sono però dolente di trovarmi solo, per non essere presenti al Senato gli altri membri, e che mi tocchi di sostenere un'opinione che fu lo un tempo comune a tutti: dolente tanto più, perchè mi trovo in opposizione di due egregi colleghi autorevoli sotto tutti i rapporti.

Ad ogni modo però le convinzioni sono in me profonde, nè nascono oggi; poichè sopra un punto consimile sebbene non compiutamente identico, ebbi già a manifestare al Senato un'opinione diversa da quella che ora si abatterebbe dai due miei colleghi, e conforme a quella che ora mi propongo di sostenere, di-

mostrandone la giustizia con riflessioni in aggiunta di quelle contenute nella relazione da me or ora letta.

Veniamo alla semplificazione della cosa. Sostanzialmente il Demanio con questa legge realizzerebbe nulla più, nulla meno, che una vendita; vendita, diremo, forzata per parte degli acquirenti, non forzata per parte del venditore, ma il fatto sta che è una vendita.

Una delle condizioni, una delle parti sostanziali del contratto di compra e vendita è la certezza del prezzo, il che è cosa non dubbia, come tutti sanno.

Se si adottasse la proposta che viene riprodotta dal signor Ministro all'articolo 4 dell'Ufficio Centrale la quale faceva parte dell'articolo 2 del Ministero, ne verrebbe la conseguenza che il prezzo sarebbe non che incerto, incertissimo.

E lo dico tanto più incerto, perchè la mora pel pagamento sarebbe assai lunga, cioè d'anni 12, e durante la medesima l'estinzione del debito sarebbe facoltativa pel debitore, ed il pagamento dovrebbe farsi con titoli del debito pubblico, i quali titoli ognuno sa, che sono soggetti a ben molte oscillazioni nel valore, tanto in più che in meno, indipendenti per lo più da circostanze che non provengono dal Governo, ma ben sovente molto più da complicazioni esterne le quali influiscono sommamente sul corso dei fondi pubblici dello Stato. E dico che sarebbe incertissimo il prezzo e potrebbe l'incertezza essere pregiudiziale od alle finanze, od al debitore; al debitore poichè può pure accadere, che le rendite del Debito pubblico salgano a tale un valore il quale ponga chi lo dovrebbe comprare per pagare il debito in una condizione assai più onerosa di quella che possa prevedersi, alle finanze perchè può pure avvenire che nel corso di 12 anni il prezzo dei titoli del debito pubblico sia d'assai inferiore a quello che ora corre alla borsa, o correrà al tempo della promulgazione della legge.

Ciò posto io dico: l'incertezza di prezzo, che è una condizione regolarmente non ammissibile nel contratto di compra e vendita ma lo deve essere tanto più nella specie, perchè può produrre dannose conseguenze od al venditore od al compratore, è cosa di somma importanza, che invano ora si cercherebbe di misurare.

Parmi per conseguenza, che il Senato non si debba scostare dai principii generali di diritto, che regolano il contratto di compra e vendita che con questa legge si vuol rendere obbligatorio.

Ma si adduce: il principio del pagamento del prezzo mediante cartelle del Debito pubblico è già riconosciuto nelle ultime leggi ammesse dalla Camera dei Deputati.

A questo riguardo mi si permetterà di osservare che in quanto alle leggi riflettenti l'alienazione dei beni demaniali, tale clausola non si è dalla Camera ammessa; fu bensì proposta dal Ministero, ma nella legge vi si sostituì una mora al pagamento di cinque a dieci anni in ragione del maggiore o minore importare del prezzo, ma coll'obbligo di pagare in contanti: respingendo così la clausola relativa alla facoltà di pagare

con titoli del Debito pubblico dello Stato proposta dal Ministero.

Ora se per la vendita di beni da seguire all'asta pubblica, come è quella dei Demaniali, non si volle ammettere il pagamento del prezzo con cedole del debito pubblico, vi è mo to maggior ragione per non ammetterlo nel caso presente. E mi spiego. Il prezzo all'asta pubblica dei beni demaniali, quand'anche si fosse dovuto pagare in titoli del debito pubblico, poteva l'acquistatore calcolarlo, ed offrire tanto di meno, o tanto di più, tenendo conto del corso dei fondi pubblici all'epoca del contratto, perchè li avrebbe potuti acquistare o prima o tosto dopo del medesimo; ma nel caso di cui si tratta che il debito è di un fisso capitale, ragguagliato sul canone, vale a dire sul canone capitalizzato, la cosa cambia molto d'aspetto.

Di fatti nell'articolo 2 si è detto, che i censuari pagheranno un capitale in ragione di cento per cinque oltre ad un mezzo laudemio, il che si tradusse poi nel progetto dell'Ufficio Centrale in un capitale corrispondente a 22 volte il canone. — Ma ammettendosi il pagamento con rendite del debito pubblico, tale norma dell'articolo 2 non riesce invariabile, ma può realizzarsi il pagamento con un capitale d'assai minore; nè si può oggi dire quale sarà la somma di prezzo che percepiranno le finanze in definitiva, perchè non si può nè sapere nè tampoco prevedere, neppure per approssimazione, quale sarà il prezzo delle rendite sul debito pubblico al tempo del pagamento.

Dal che ne concludo che sarebbe più consono ed ai principii generali che regolano i contratti ed all'interesse dei debitori, ed al creditore che invece di dire come si disse nell'articolo secondo già votato, si dicesse che il capitale sarà ragguagliato 18 o 20 volte al canone, pagabile in contanti, poichè in tal caso almeno si conoscerebbe il prezzo certo ed invariabile, alla somma che le finanze in ogni tempo, ed in qualunque futuro evento incasserebbero.

Ma già or ora disse il signor relatore, constare all'Ufficio che il pagare un capitale in numerario in ragione di 22 volte il canone costituisce una condizione molto favorevole agli utilisti; motivo per cui mai vi sarebbe ragione per cambiare la base di cui all'articolo 2 per calcolare il capitale; solo è mestieri di non ammettere la modificazione all'articolo 4 voluta oggi dal signor Ministro, mercè la quale si viene a distrarre la certezza della somma fissata nell'articolo 2. Ma l'onorevole Ministro d'agricoltura e commercio disse testè: non sarà poi una gran disgrazia che quando i censuari vedranno che il prezzo delle cartelle del debito pubblico è assai limitato e basso, vengano a pagare il debito alle finanze; se ciò accadesse sarebbe quando le finanze sono in cattive condizioni, bisognose di danaro e l'esazione con titoli del debito pubblico riescirebbe vantaggiosa, perchè l'acquisto di molte delle medesime ne vantaggerebbe il corso. Io non posso persuadermi che ciò abbia ad essere un vantaggio finanziario.

Il signor Ministro lo trova in ciò che vi saranno molti acquirenti di titoli alla borsa, il che produrrà un aumento sul loro prezzo; ma a ciò risponde quanto già disse il relatore che i debitori non portando denaro ma carta, la condizione finanziaria non si sarà per nulla vantaggiata.

Ma dirò di più. L'aumento che si presuppone che avrà luogo sulla piazza, presentandosi molti acquirenti di titoli in epoca di prezzo basso, sarà paralizzato, distrutto dalla necessità in cui si troverà il Governo di vendere la medesima carta alla borsa per realizzare danaro. Il signor Ministro ammette che quando il prezzo delle cartelle del Debito pubblico sarà basso, le finanze si troveranno in istrettezze, ed allora si faranno degli acquisti; ma da ciò ne inferisco che niun vantaggio vi sarà per le finanze, bensì tutto al più nè vantaggio nè danno, perchè le finanze prenderanno da una mano ciò che venderanno dall'altra. Dunque ciò non può influire a determinare in questa legge che il pagamento abbia luogo in cartelle del Debito pubblico; ove ciò si determinasse, il pericolo ed il danno sarebbe per le finanze, perchè nel periodo di 12 anni, od in quell'altro periodo minore che i miei due colleghi dell'ufficio inclinano ad accettare, il debitore pagherà con cartelle se non prechè abbia opportunità d'acquistarle a basso prezzo, e per le finanze vantaggio non vi sarà mai; quindi non vi è ragione per scostarsi dai principii generali che regolano il contratto di compra e vendita in quanto riflettono la certezza del prezzo.

Io ripeto, non entrerò ad esaminare se il prezzo calcolato a 22 volte il canone, sia oneroso; il che niuno fin qui allegò, perchè sono autorizzato a credere che produce anzi un corrispettivo assai modico a giudizio delle persone conoscitrici delle località, dalle quali l'Ufficio Centrale ebbe relazioni, quindi non vi è ragione per la quale il capitale debba essere pagato in un modo che lo renda assolutamente incerto.

Io ho esposto le ragioni del mio dissenso in questa sola parte coi due membri dell'Ufficio Centrale presenti; io ho detto ciò che una profonda convinzione mi suggerisce; il Senato nella sua saviezza terrà in quel conto che crederà le mie per lo meno consciense osservazioni.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro dell'istruzione pubblica

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del Ministro dei lavori pubblici tre progetti di legge:

Uno per la costruzione di ponti sui fiumi Platani, Inera, Pollina e Belice in Sicilia;

Un altro per la costruzione di un tronco di strada fra Alcamo e Catatafimi;

Ed il terzo per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a cavalli da Settimo Torinese a Rivarolo Canavese.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'istruzione pubblica della presentazione a nome del Ministro dei lavori pubblici di questi tre progetti di legge i quali sono già stampati, e per conseguenza, ove il Senato lo creda potranno domani essere esaminati negli Uffizii.

L'ora essendo avanzata, ed il Senato non trovandosi

più in numero, io lo pregherei di voler fissare l'ordine del giorno per domani.

Se non ci è osservazione in contrario, domani al tocco vi sarà riunione negli uffizi per l'esame dei progetti di legge testè presentati e che sono già stampati, e saranno questa sera distribuiti.

Alle due adunanza pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

La parola è riservata prima al Senatore Farina poi ai Senatori Lauzi, Scialoia e Vacca.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2.)